

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di L'Aquila

riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:

Dott. Elvira	Buzzelli	Presidente
Dott. Giancarlo	De Filippis	Consigliere
Dott. Barbara	Del Bono	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello iscritta al n. 509/2019 R.G.A.C., promossa da  
(...), rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Mandorlo e Avv.

Fabrizio Marini,

APPELLANTE

Contro

(...), rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanna Mascioli, APPELLATO

PUBBLICO MINISTERO

INTERVENIENTE EX LEGE

per la riforma della sentenza n.544/2019, resa dal Tribunale di Pescara pubblicata in  
data 28 marzo 2019.



All'udienza tenutasi il 25 giugno 2019 le parti hanno rassegnato le conclusioni trascritte nel verbale.

Il P.M. concludeva chiedendo che “la Corte di Appello in sede voglia rigettare l'appello promosso da (...), confermando il provvedimento n. 544/2019 del Tribunale di Pescara in data 14 marzo 2019, avente ad oggetto la separazione coniugale con (...), condividendosene le motivazioni ed osservando che la stessa correttamente dispone in ordine ai rapporti economici e familiari fra i coniugi”.

#### FATTO E DIRITTO

Con sentenza n.544/2019 il Tribunale di Pescara decideva sulla domanda di separazione coniugale di (...) con addebito alla controparte (...) chiedendo che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento e obbligando (...) al pagamento dell'intero importo della rata del mutuo gravante sull'immobile di sua proprietà.

Si costituiva (...) chiedendo la separazione coniugale con addebito a (...) e che a carico dello stesso fosse posto un assegno di €800,00 mensili in suo favore o nella diversa misura di giustizia.

Svolta la fase presidenziale il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separatamente e disponeva che (...) provvedesse quale mantenimento della (...) al pagamento del rateo mensile in corso sulla casa di proprietà della predetta e rimetteva le parti al giudice istruttore. Svolta attività istruttoria orale e documentale la causa veniva trattenuta in decisione.

- 1) **La sentenza.** Il Tribunale di Pescara con il provvedimento impugnato rigettava le domande di addebito di separazione proposte da entrambe le parti non ritenendo sussistente la prova né di relazioni extraconiugali degli stessi, né di altre violazioni dei doveri familiari in nesso di causalità con la crisi del rapporto coniugale.

Rilevava inoltre che la domanda di pagamento delle rate di mutuo non poteva essere accolta riguardando un rapporto intercorso tra i coniugi ed un terzo, la banca, su cui non poteva intervenire il Tribunale in sede di separazione tra coniugi.



Quanto alle condizioni economiche delle parti, il primo giudice rilevava la situazione del ricorrente come migliore rispetto a quella della resistente e ritenendo non provate le spese di (...) dichiarate in sede presidenziale per il mantenimento dei figli da precedente relazione, disponeva a carico del predetto a titolo di mantenimento della (...), un assegno mensile di euro 800,00, specificando che con tali somme la (...) avrebbe dovuto pagare anche la propria rata del mutuo contratto per l'acquisto della casa di sua proprietà.

Condannava il ricorrente al rimborso delle spese di giudizio, con compensazione nella misura della metà.

2) **Appello.** Avverso la predetta sentenza proponeva appello (...) per i motivi che seguono.

2.1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 cc Erronea e contraddittoria motivazione nella parte in cui rigetta la domanda di addebito formulata dal ricorrente.

Rilevava l'appellante che dagli atti di causa emergeva chiaramente la relazione extraconiugale della (...) e che la stessa era stata la causa della crisi coniugale, oltre al fatto che la stessa aveva lasciato la casa coniugale in Roma per trasferirsi a Pescara affinché il figlio, avuto dal primo matrimonio potesse stare più vicino al padre. Tale trasferimento, inizialmente condiviso nella scelta da (...), in seguito era stato osteggiato dovendo essere solo temporaneo e divenendo invece definitivo. Inoltre doveva ritenersi provata la violazione del dovere di fedeltà sulla base delle foto e degli sms prodotti in giudizio, nonché la violazione del dovere di coabitazione e dei doveri materiali o morali del matrimonio e doveva pertanto dichiararsi che la separazione era da addebitare alla (...).

2.3) Errore di fatto e contraddittoria motivazione nella parte in cui il Tribunale di Pescara rigetta la richiesta di parte ricorrente di porre a carico della (...) l'obbligo di pagamento dell'intera rata del mutuo. Rilevava l'appellante che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l'appellante non aveva chiesto di modificare i rapporti intercorsi tra i coniugi e la banca, bensì di intervenire nei rapporti tra i coniugi, affinché fosse la (...) a versare l'intera rata di mutuo, senza che ciò



gravasse su (...), trattandosi di mutuo per una casa di proprietà della (...) stessa. Doveva pertanto tenersi conto di tale situazione nella determinazione dell'obbligo di mantenimento che, come disposto in sede presidenziale, poteva essere determinato nella rata di euro 500 quale rata di mutuo che (...) avrebbe dovuto versare alla banca al posto della (...), in ciò esauendosi il suo contributo alla controparte.

2.3) Errore di fatto violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art.2687 c.c. nella parte in cui il Tribunale di Pescara quantifica in euro 800 a far data dalla domanda la misura del contributo al mantenimento da porre a carico del marito in favore della (...). Contraddittoria motivazione sul punto. Rilevava al riguardo l'appellante che il primo giudice erroneamente aveva ritenuto non provate le somme che lo stesso versava mensilmente per il mantenimento dei due figli avuti da precedente relazione e che il Presidente invece aveva considerato nella determinazione del mantenimento. Pertanto, stante l'esistenza di tali figli e l'obbligo di mantenerli, doveva decurtarsi dal proprio reddito mensile di circa euro 2.400,00 quanto agli stessi versati pari ad euro 800,00 e doveva tenersi conto del reddito mensile della (...) che la stessa dichiarava di circa 200,00. Al riguardo inoltre si osservava che la (...) avrebbe potuto ottenere diverso e maggior guadagno visto che in precedenza lavorava per il coniuge con uno stipendio mensile di circa euro 400,00 e che era stata una sua scelta dopo la separazione di fatto, quella di smettere di lavorare con lui.

Pertanto si riteneva che la somma dovuta per il mantenimento non poteva essere superiore al terzo del residuo del proprio reddito mensile e quindi non poteva essere superiore a euro 500,00 con autorizzazione a versarla direttamente quale rata di mutuo alla banca.

Si chiedeva pertanto in accoglimento dei motivi di appello sopra indicati la riforma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

Si costituiva in secondo grado (...) resistendo alle avverse deduzioni e chiedendo il rigetto dell'appello.



3) **Motivi della decisione.** L'appello è infondato e deve pertanto essere rigettato.

3.1) Quanto al primo motivo di appello relativo alla pronuncia di addebito della separazione a carico dell'appellata, deve osservarsi come dall'istruttoria svolta in primo grado non è risultata alcuna dimostrazione della violazione di doveri di fedeltà, coabitazione e assistenza materiale e morale da parte di (...) e tali da causare una crisi coniugale.

Giova, al riguardo, premettere che per costante insegnamento giurisprudenziale, la parte che richiede l'addebito della separazione per inosservanza dell'obbligo di fedeltà ha l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'antiorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. Ord. n. 3923 del 19.2.2018).

Nel caso di specie deve osservarsi che, a fronte dell'affermazione di (...) dell'esistenza di una relazione extraconiugale della moglie, quest'ultima appellata ha negato e contestato tale circostanza.

La prova della predetta relazione coniugale risiederebbe secondo parte appellante in alcune foto che ritraggono la donna in posa da selfie con un uomo e in una foto di tale uomo a dorso nudo su un letto della casa abitata dalla (...). Al riguardo deve osservarsi che, stante la contestazione della infedeltà da parte della appellata, tali immagini non hanno alcuna valenza probatoria in ordine ad una relazione sentimentale o intima tra l'appellata e l'uomo raffigurato, non mostrando alcun atteggiamento intimo e di particolare vicinanza e ben potendo avere diverse ed alternative spiegazioni rispetto a quella indicata dall'appellante.

Ugualmente le numerose frasi riportate da (...) e relative ad sms che la (...) avrebbe scritto al predetto, non dimostrano l'esistenza di una relazione extraconiugale della stessa, apparendo invece volte a cercare di ricostruire il rapporto ormai incrinato tra i coniugi, con riferimenti a gelosie della (...) per presunti



rapporti extraconiugali del coniuge ed a situazioni di intollerabilità tra gli stessi, senza alcun esplicito riferimento o ammissione ad una propria infedeltà.

Né d'altra parte può ritenersi provato alcuna violazione del dovere di coabitazione in quanto risulta incontestata la circostanza che la scelta del trasferimento da Roma a Pescara della (...) era stata condivisa anche da (...) al fine di agevolare la frequentazione del figlio della (...) con il primo marito della stessa. In tale periodo (...) si recava a trovare la (...) e non risulta dimostrato il fatto che in tali occasioni venisse frustrata la sua esigenza di ritrovare un clima familiare con la moglie, considerato che lo stesso figlio dell'appellata riferiva che in tali occasioni lui andava a dormire dal padre proprio per lasciare ai coniugi la dovuta e necessaria intimità.

D'altra parte risulta altresì dalle testimonianze raccolte, che già all'epoca del trasferimento della (...) a Pescara vi fosse una clima difficile tra i coniugi tanto che lo stesso figlio della (...) le aveva consigliato di allontanarsi da Roma anche per questo.

Pertanto non risulta alcun riscontro probatorio di violazione da parte della (...) di doveri coniugali quali l'infedeltà o la coabitazione, né che vi siano violazioni in nesso di causalità con la crisi coniugale e quindi deve sul punto confermarsi il rigetto della domanda di addebito della separazione all'appellata.

3.2) Quanto alla domanda relativa alla rata di mutuo, deve osservarsi come lo stesso risulta, come dato non contestato, contratto da entrambi i coniugi con la banca per l'acquisto della casa di proprietà della (...) e le relative rate risultano pertanto, per accordo tra gli stessi coniugi, pagate pro quota da entrambi.

Al riguardo si ritiene che nell'ambito di tali accordi tra i coniugi, come nell'ambito dei rapporti tra coniugi e banca, questa Corte non abbia la possibilità di interloquire in questa sede, non potendo di certo modificare rapporti con la banca, né modificare eventuali accordi tra coniugi nella ripartizione delle rispettive obbligazioni debitorie nei confronti dell'istituto di credito.

3.3) In relazione all'assegno di mantenimento, il motivo di appello proposto risulta destituito di fondamento. Deve osservarsi al riguardo che a fronte di un reddito



mensile dell'appellante di circa euro 2.400,00, risulta la mancanza di reddito accertato della controparte, salvo quanto dalla stessa dichiarato come guadagno medio per lavori saltuari di circa euro 200,00 mensili, a nulla rilevando il fatto che la stessa se avesse continuato a lavorare per il marito avrebbe avuto un guadagno superiore, stante l'evidente impossibilità pratica e scelta di opportunità per la (...) di continuare a svolgere una tale attività lavorativa anche in sede di separazione e dopo il trasferimento in altra città.

A fronte di tale evidente disparità di situazione reddituale deve osservarsi come non risultino affatto dimostrate le uscite monetarie di circa euro 800,00 mensili che l'appellante sostiene di dover sopportare per il mantenimento dei figli avuti dalla precedente relazione sentimentale con altra donna, non potendo far derivare dall'obbligo teorico in tal senso la prova dell'effettiva elargizione di tali somme e la quantificazione delle stesse.

Pertanto appare equa la determinazione del contributo mensile per il mantenimento della (...) fissato a carico di (...) nella somma di euro 800,00, con la quale la predetta provvederà anche a versare la quota alla stessa spettante delle rate di mutuo ancora da pagare per l'immobile acquistato.

Stante il rigetto dell'appello proposto, le spese di giudizio seguono la soccombenza secondo la liquidazione indicata in dispositivo, fatta esclusione della fase istruttoria non svolta in secondo grado.

Trova applicazione la norma di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014); pertanto trattandosi di appello proposto dopo il 31 gennaio 2013, l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.



definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (...), contro la sentenza n.544/2019 resa dal Tribunale di Pescara pubblicata in data 28 marzo 2019, nei confronti di (...), con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, così provvede:

- Rietta l'appello;
- Condanna (...) al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €6.650,00 oltre iva, cap e spese forfettarie al 15%;;
- Dichiaro che l'appellante è tenuto al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.

Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2019.

Il Consigliere rel.

Dott. Barbara Del Bono

Il Presidente

Dott. Elvira Buzzelli

